

Legge di Stabilità 2013 – Le novità in materia di lavoro

21 Gennaio 2013

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, [l'allegata Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", c.d. Legge di Stabilità 2013, già in vigore dal 1° gennaio u.s..

Tra le misure introdotte si riportano, per quanto di interesse, le seguenti disposizioni in materia di lavoro:

Modifiche introdotte alla disciplina dell'Aspi e della Mini Aspi (commi 250 e 251)

Relativamente alle modifiche introdotte alla disciplina dell'Aspi e della Mini Aspi, i commi 250 e 251 della L. n. 228/12 hanno previsto alcune importanti novità.

Tra queste si evidenzia, in particolare, l'introduzione del nuovo comma 24 bis all'art. 2 della L. n. 92/12, il quale dispone che alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

È stata, inoltre, disposta una nuova formulazione del comma 31 del citato articolo 2; tale comma, che nella versione originaria prevedeva, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, il riconoscimento di una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è stato sostituito con la seguente nuova disposizione: "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni."

Con l'abrogazione dell'art. 11, co. 2 della L. n. 223/91, così come previsto dal novellato art 2, comma 71 della L. n. 92/12, è stato confermato il refuso legislativo presente nel testo entrato in vigore lo scorso 18 luglio che proponeva, erroneamente, l'abrogazione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 10, co. 2 della medesima L. n. 223/91.

Novità in materia di incentivi all'occupazione (comma 252)

È stato confermato, in ogni sua disposizione, quanto previsto dal Decreto del 5 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, recante incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Incremento dei Fondi per l'occupazione e la formazione (commi 253 e 254)

È stata prevista al comma 253 una riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013, i quali, se connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, potranno essere destinati al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga a livello regionale.

Pertanto, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è stato incrementato, per l'anno 2013, della quota parte di risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (200 milioni di euro) che saranno gestiti direttamente dalle Regioni.

Modifica degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 255)

Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, il comma 255 della L. n. 288/12 ha previsto, per l'anno 2013, la possibilità per il Ministero del Lavoro di disporre, in via eccezionale, delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 (Fondo di rotazione), ai fini del finanziamento degli stessi ammortizzatori in deroga.

Proroga dei contributi per i contratti di solidarietà (comma 256)

Il comma 256 della L. n. 288/12 ha previsto, per l'anno 2013, la proroga dell'intervento di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 78/09, nei limiti di spesa pari a 60 milioni di euro. Pertanto, per il presente anno, resta confermato l'aumento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del 20 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

Recepimento del D.L. n. 216/2012 (c.d. Salva-infrazioni) in materia congedi parentali (comma 339)

Al comma 339 della legge in oggetto sono state apportate alcune modifiche al decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) ed, in particolare, all'articolo 32, prevedendo la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale (in passato denominato astensione facoltativa), anche su base oraria.

A tal proposito, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, nei primi otto anni di vita del bambino, viene garantito ad entrambi i genitori un periodo di congedo parentale pari, di norma, a sei mesi ciascuno, fino ad un massimo di 10 mesi complessivi, elevabili a 11 nel caso in cui sia il padre ad usufruire di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Ora la contrattazione collettiva di settore è chiamata a stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

E' stato precisato, inoltre, che il genitore è tenuto, nel dare il preavviso al datore di lavoro secondo le previsioni dei contratti collettivi, ma comunque con un termine non inferiore a quindici giorni, ad indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Il legislatore ha disposto, infine, che durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Ulteriori disposizioni introdotte per gli eventi sismici del maggio 2012 (commi 365-373)

Le ulteriori disposizioni introdotte ai commi 365 e 373 della L. n. 228/12, relative agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio scorso, si applicano in favore dei titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con sede operativa o domicilio fiscale nei comuni indicati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che dimostrino di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

Qualora sussistano almeno due delle condizioni espressamente indicate (diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, ricorso a forme di strumenti di sostegno al reddito, riduzione superiore al 20% rispetto alla media nazionale dei consumi per utenze o contrazione dei costi variabili superiore al 20%), i suddetti soggetti potranno accedere ad un finanziamento agevolato per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi, dovuti fino al 30 giugno 2013, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Le modalità relative alla concessione del suddetto finanziamento agevolato sono indicate ai commi

366-370 dell'art.1 della legge in oggetto.

Proroga di alcuni ammortizzatori sociali (comma 405)

Il comma 405 della L. n. 288/12 ha previsto la proroga, per l'anno 2013, delle disposizioni contenute nei commi 14, 15 e 16 dell'art. 19 della D.L. n. 185/08 e s.m.i, che disciplinano, rispettivamente, nei limiti di 35 milioni di euro il rifinanziamento dei contratti di solidarietà per imprese fino a 15 dipendenti e per le imprese artigiane, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, nonché i contributi di funzionamento per Italia Lavoro spa.

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (commi 481 e 482)

E' stata prevista la proroga, per gli anni 2013 e 2014, delle misure di agevolazione dei salari di produttività, le cui modalità di attuazione saranno contenute in un Decreto di prossima pubblicazione.

E' stato, comunque, stabilito che il beneficio si applicherà entro il limite massimo di 950 milioni di euro per il 2013 e di 400 milioni di euro per il 2014.